

## Scuola, ecco chi può andare in pensione dal 1° settembre 2024

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

Cessazioni Volontarie al 1.9.2024			
Tipo di pensione	Requisiti	se raggiunti entro il	Destinatari (Sesso)
Pensione anticipata <sup>1</sup>	42 anni e 10 mesi di contributi	31.12.2024	M
	41 anni e 10 mesi di contributi	31.12.2024	F
Pensione vecchiaia <sup>1</sup>	67 anni e 20 anni di contributi	31.12.2024	M/F
Pensione di Vecchiaia (Gravosi)	66 anni e 7 mesi e 30 di contributi	31.12.2024 (30 anni di contributi al 31.8.2024)	M/F
Quota 100 <sup>1</sup>	62 anni e 38 di contributi	31.12.2021	M/F
Quota 102 <sup>1</sup>	64 anni e 38 di contributi	31.12.2022	M/F
Quota 103 <sup>1</sup>	62 anni e 41 di contributi	31.12.2023	M/F
Opzione donna	58 anni e 35 anni di contributi	31.12.2021	F
Opzione donna L. 197/2022	60 anni (59 con un figlio, 58 con 2 o +) e 35 anni di contributi e caregiver o invalida >=74%	31.12.2022	F
Totalizzazione (Dlgs 42/2006)	41 anni di contributi o 66 anni e 20 anni di contributi	31.12.2023	M/F
1) I requisiti contributivi possono essere raggiunti anche cumulando la contribuzione presente in diverse gestioni previdenziali obbligatorie (legge 232/2016).			
<b>PENSIONIOGGI.IT</b>			
Cessazioni d'Ufficio al 1.9.2024			
Tipo di risoluzione	Requisito	raggiunto entro il	Destinatari
<b>Obbligatoria</b>	65 anni	31.8.2024	M/F
	Se contestualmente è stato raggiunto il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne)		
	67 anni	31.8.2024	M/F
	Se perfezionati contestualmente almeno 20 anni di contributi		
<b>Facoltativa</b>	42 anni e 10 mesi di contributi	31.8.2024	M
	41 anni e 10 mesi di contributi	31.8.2024	F
	Ex Art. 1, DI 90/2014		

Diffuse dal Miur le consuete istruzioni per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2024. Anche quest'anno i termini sono stati anticipati di quasi due mesi rispetto al passato per dare più tempo all'amministrazione e all'Inps per effettuare gli adempimenti propedeutici.

I docenti, il personale educativo e il personale Ata hanno tempo fino al 23 ottobre per presentare la domanda di cessazione dal servizio. Il termine per le istanze di cessazione dei dirigenti scolastici, invece, è stato fissato al 28 febbraio 2024. Lo ha stabilito il Ministero dell'Istruzione nella nota n. 54257 dello scorso 18 settembre con la quale, come di consueto,

fissa le modalità per la cessazione dal servizio del personale scolastico con decorrenza dalla fine dell'anno scolastico appena iniziato (2023/2024 con decorrenza dal 1° settembre 2024).

### **Cessazioni a domanda**

Potranno fare domanda di cessazione volontaria dal servizio i lavoratori e le lavoratrici che raggiungono i 67 anni e 20 anni di contributi oppure, a prescindere dall'età anagrafica, i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) **entro il 31 dicembre 2024**. I predetti requisiti possono essere perfezionati cumulando la contribuzione non coincidente temporalmente versata presso altre gestioni previdenziali obbligatorie tra cui anche le [casse professionali](#) ai sensi della legge n. 232/2016. Può presentare domanda di cessazione anche il personale che ha maturato i requisiti per la cd. «Quota 100» al **31 dicembre 2021** (62 anni e 38 di contributi), per la «Quota 102» (64 anni e 38 di contributi) **entro il 31 dicembre 2022** o per la «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi) **entro il 31 dicembre 2023**. Per i «quotisti» il requisito contributivo può essere perfezionato anche cumulando la contribuzione non coincidente versata presso altre gestioni previdenziali obbligatorie ad eccezione dei periodi presenti nelle casse professionali.

Gli insegnanti della scuola dell'infanzia ed il personale educatore degli asili nido che abbia svolto le predette attività per almeno sei anni negli ultimi sette oppure sette anni negli ultimi dieci anni ed ha perfezionato **almeno 30 anni di contributi entro il 31 agosto 2024** può ulteriormente presentare istanza di cessazione volontaria dal servizio se raggiunge **66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2024** ai sensi dell'art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In tal caso, tuttavia, il requisito contributivo va interamente maturato nella gestione pubblica non essendo ammesso il cumulo gratuito dei periodi assicurativi.

### **Opzione Donna**

Con la stretta dell'ultima legge di bilancio si sdoppiano anche i pensionamenti con «opzione donna». In particolare le lavoratrici che hanno raggiunto **58 anni di età e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021** possono uscire liberamente senza cioè rispetto di vincoli e condizioni. Altrimenti occorre aver maturato 60 anni (59 anni con un figlio o 58 anni se i figli sono due o più) unitamente a 35 anni di contributi entro il **31 dicembre 2022** a condizione che prestino assistenza ad un disabile o siano invalide almeno al 74%.

### **Ape Social**

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale (63 anni e 36 o 30 anni di contributi, a seconda dei casi) o alla [pensione anticipata](#) per i [lavoratori precoci](#) (41 anni di contributi) una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale fuori dall'applicativo POLIS entro il **31 agosto 2024**. In merito si

rammenta che dal 1° gennaio 2022 l'ape sociale (non il beneficio precoci) spetta anche ai «professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate».

<b>Cessazioni Volontarie al 1.9.2024</b>			
<b>Tipo di pensione</b>	<b>Requisiti</b>	<b>se raggiunti entro il</b>	<b>Destinatari (Sesso)</b>
<b>Pensione anticipata <sup>1</sup></b>	42 anni e 10 mesi di contributi	31.12.2024	M
	41 anni e 10 mesi di contributi	31.12.2024	F
<b>Pensione vecchiaia <sup>1</sup></b>	67 anni e 20 anni di contributi	31.12.2024	M/F
<b>Pensione di Vecchiaia (Gravosi)</b>	66 anni e 7 mesi e 30 di contributi	31.12.2024 (30 anni di contributi al 31.8.2024)	M/F
<b>Quota 100 <sup>1</sup></b>	62 anni e 38 di contributi	31.12.2021	M/F
<b>Quota 102 <sup>1</sup></b>	64 anni e 38 di contributi	31.12.2022	M/F
<b>Quota 103 <sup>1</sup></b>	62 anni e 41 di contributi	31.12.2023	M/F
<b>Opzione donna</b>	58 anni e 35 anni di contributi	31.12.2021	F
<b>Opzione donna L. 197/2022</b>	60 anni (59 con un figlio, 58 con 2 o +) e 35 anni di contributi e caregiver o invalida >=74%	31.12.2022	F
<b>Totalizzazione (Dlgs 42/2006)</b>	41 anni di contributi o 66 anni e 20 anni di contributi	31.12.2023	M/F
1) I requisiti contributivi possono essere raggiunti anche cumulando la contribuzione presente in diverse gestioni previdenziali obbligatorie (legge 232/2016).			
<b>PENSIONIOGGI.IT</b>			
<b>Cessazioni d'Ufficio al 1.9.2024</b>			
<b>Tipo di risoluzione</b>	<b>Requisito</b>	<b>raggiunto entro il</b>	<b>Destinatari</b>
<b>Obbligatoria</b>	65 anni	31.8.2024	M/F
	Se contestualmente è stato raggiunto il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne)		
	67 anni	31.8.2024	M/F
	Se perfezionati contestualmente almeno 20 anni di contributi		
<b>Facoltativa</b>	42 anni e 10 mesi di contributi	31.8.2024	M
	41 anni e 10 mesi di contributi	31.8.2024	F
	Ex Art. 1, DI 90/2014		

#### La Domanda

L'istanza di cessazione deve essere prodotta, entro il **23 ottobre**, **esclusivamente tramite la procedura web POLIS "istanze on line"** (al personale in servizio all'estero è consentito

presentare l'istanza anche con modalità analogica o digitale). Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali. Entro la medesima data e con le medesime modalità si può **revocare la domanda presentata**.

### **Cessazioni d'ufficio**

Essendo venuta meno dal 2014 la possibilità di chiedere il [trattenimento in servizio](#), il personale che ha raggiunto i **65 anni di età** entro il **31 agosto 2024** in possesso, alla medesima data, del diritto alla pensione anticipata - cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne, 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini - sarà collocato in pensione d'ufficio dal prossimo 1° settembre (resta escluso, ai sensi dell'articolo 14, co.6 del DL n. 4/2019, dalla risoluzione obbligatoria il personale che abbia raggiunto i requisiti per «Quota 100», «Quota 102» e «Quota 103»). In caso contrario la risoluzione d'ufficio **scatta a 67 anni** se raggiunti entro il **31 agosto 2024** qualora a tale data siano stati raggiunti i 20 anni di contributi.

Da segnalare che il Miur prevede anche la possibilità di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro (cd. *risoluzione facoltativa*) ove il lavoratore abbia raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi le donne) al 31 agosto 2024, ancorchè non abbia raggiunto il 65° anno di età, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 1, co. 5 del decreto legge 90/2014 (riforma della pubblica amministrazione). Cioè ove l'amministrazione valuti l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale dandone un preavviso di almeno sei mesi (quindi entro il **29 febbraio**) al lavoratore e sempre che la risoluzione sia motivata, espliciti i criteri di scelta e non pregiudichi la funzionale erogazione dei servizi.

### **Trattenimento in servizio**

Il trattenimento in servizio oltre i 67 anni di età verrà concesso solo con riferimento a quel personale che non abbia ancora perfezionato i requisiti contributivi minimi per la [pensione di vecchiaia](#) (cioè i 20 anni di contributi) e comunque non oltre i 71 anni oppure ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205 (si tratta del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera). In quest'ultimo caso il personale deve presentare domanda di trattenimento in forma analogica o digitale al di fuori della piattaforma POLIS entro il 23 Ottobre.

### **Trasformazione in Part-Time**

Il medesimo termine deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non

avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a **tempo parziale** con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part - time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

### **Personale dirigente**

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei **dirigenti scolastici** resta al **28 Febbraio** come dispone l'articolo 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'Area V della dirigenza stipulato il 15 luglio 2010.

### **Trattazione delle domande di pensione**

Per la sistemazione delle pratiche il Ministero impone le seguenti deadline: Entro il **12 gennaio** le istituzioni scolastiche dovranno sistemare i conti assicurativi per consentire alle sedi INPS di accertare il diritto a pensione e comunicarlo agli interessati entro il **22 aprile**. Si rammenta che il personale in questione dovrà comunque presentare domanda di pensione all'INPS affinché la prestazione sia posta in decorrenza al 1° settembre 2024.